



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4972 del 2015, proposto da:
Marcello Daniele, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberta M. Avola Faraci e
Guerino Fares, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via
Bisagno, 14;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro
tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del giudizio negativo collegiale espresso dalla Commissione nazionale per
l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia, settore
concorsuale 12/G2 - diritto processuale penale, con riguardo alla domanda
presentata dal ricorrente per ottenere l'abilitazione alla I fascia di docenza;

del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, che regola la procedura di abilitazione
scientifica nazionale, a norma dell'art. 16 della legge n. 240/2010, nella parte in cui

(art. 8, comma 5) prevede che la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 2866 del 3 luglio 2015, di accoglimento della proposta domanda cautelare, mediante fissazione a breve dell'udienza di trattazione del merito del ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 2 aprile 2015 e depositato il 17 aprile 2015 il prof. Daniele – docente associato di diritto processuale penale presso l'Università di Padova - impugna il giudizio negativo espresso dalla Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, settore concorsuale 12/G2 - diritto processuale penale, con riguardo alla sua domanda di abilitazione alla I fascia di docenza. Impugna altresì il presupposto D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, che regola la procedura di abilitazione scientifica nazionale, a norma dell'art. 16 della legge n. 240/2010, nella parte in cui (art. 8, comma 5) prevede che la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti.

Il ricorrente fa presente che la decisione negativa assunta nei suoi riguardi discende dal voto sfavorevole di solo due dei 5 commissari, essendosi invece gli altri tre

espressi per il conferimento dell'abilitazione in questione, sicché in definitiva essa è negativa solo in quanto l'art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011 dispone che “la commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti”.

Deduce il seguente, articolato, motivo unico:

Violazione dell'art. 16 della legge n. 240/2010, in relazione all'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

La previsione di una maggioranza dei quattro quinti dei commissari per il conferimento dell'abilitazione non avrebbe alcun riscontro nella legge n. 240/2010, che pure detta i puntuali criteri ai quali il regolamento cui vengono demandate le modalità di espletamento delle procedure abilitative deve conformarsi. In questi ultimi, infatti (v. comma 3, lett. a), dell'art. 16 della legge n. 240/2010), il legislatore si limita a prevedere che l'attribuzione dell'abilitazione avvenga “con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte”, senza fare cenno a maggioranze “qualificate”. Anzi, la previsione di queste ultime sarebbe in contrasto con la necessità – espressamente ribadita dal legislatore – che il giudizio collegiale sia “motivato”, giacché esso – quando, come avviene nella fattispecie, i voti negativi sono solo due su cinque – rifletterebbe incongruamente l'opinione della minoranza della Commissione.

Con successive memorie, il ricorrente ha ribadito ed ampliato le sue argomentazioni - sottolineando sia l'assenza di precedenti in materia di maggioranze qualificate per i concorsi universitari, sia la manifesta illogicità del giudizio collegiale reso nei suoi riguardi - e concludendo per l'accoglimento del gravame.

Per l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2015.

Il ricorso è fondato.

Come correttamente rilevato dal ricorrente con l'unico motivo di censura dedotto, la legge n. 240/2010 (art. 16, comma 2) ha demandato ad un regolamento c.d. di delegificazione (art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988) la disciplina delle "modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione", dettando i dettagliati criteri ai quali esso deve attenersi (art. 16, cit., comma 3).

Detti criteri prevedono (art. 16, cit., comma 3, lett. a), "l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche", senza fare cenno alcuno alla necessità di speciali maggioranze per le deliberazioni assunte al riguardo dalle Commissioni competenti.

Il regolamento emanato in esecuzione delle predetta disposizione di legge (D.P.R. n. 222/2011) ha invece ritenuto di introdurre, per le deliberazioni delle Commissioni, la previsione di una maggioranza qualificata dei quattro quinti dei commissari (art. 8, comma 5).

Siffatta previsione regolamentare, assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari, risulta in contrasto con quelle di legge sotto due profili:

- in primo luogo, in quanto un'innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatissimi criteri che esso ha fornito per l'adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa;
- in secondo luogo e comunque, perché la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella – specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l'adozione del regolamento (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) – secondo cui la Commissione deve in ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è negativo) rendere un "motivato giudizio fondato sulla valutazione

dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza, impossibile pervenire ad un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza convinta del contrario.

Per le considerazioni fin qui svolte, deve ritenersi illegittimo l’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, secondo il quale la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti, come del resto previsto dalla previgente normativa (v., da ultimo, art. 9, comma 9, del D.Lg.vo n. 164/2006).

Dall’illegittimità della regola di computo della maggioranza discende quella del giudizio negativo reso nella fattispecie dalla Commissione. A favore dell’abilitazione del ricorrente, invero, hanno votato la maggioranza dei commissari (tre su cinque), sicché il giudizio reso collegialmente non può che considerarsi favorevole, con conseguente conseguimento dell’abilitazione a professore di prima fascia da parte dell’interessato.

In definitiva, il ricorso in esame va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il MIUR al pagamento delle spese di causa a favore del ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso del contributo unificato ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)